

**DELIBERA N. 173 /14/CONS**

**RICHIAMO ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL  
ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA  
CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO  
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO  
2014  
(TESTATA SKYTG24)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata sul sito dell'Autorità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo seguente, sono stati indetti i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private con la deliberazione dell’Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014;

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore della delibera n. 138/14/CONS trova applicazione l’articolo 8 della stessa delibera nel quale è previsto che l’Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che ogni quattordici giorni procede alla verifica del rispetto dei principi del pluralismo, salve le ultime tre settimane della campagna elettorale in cui tale verifica è effettuata con cadenza settimanale;

CONSIDERATO altresì che il citato articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS, declina puntualmente i criteri e le modalità dell’attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e che, in particolare, il comma 4 individua i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n.28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis]*il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,*” e

ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014 l’Autorità, all’esito dell’esame dei dati riferiti al primo periodo di campagna elettorale (19 marzo – 4 aprile), rilevata la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione dei soggetti politici nei notiziari e, dunque, la necessità di una netta inversione di tendenza da parte delle testate monitorate, ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio affinché provvedano alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo, sottolineando in particolare l’esigenza di una puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla al periodo 5-18 aprile 2014 pubblicati sul sito dell’Autorità;

CONSIDERATO che dall’esame dei predetti dati relativi ai notiziari diffusi dalla testata Skytg24 sui canali Cielo e Skytg24 emerge una situazione di squilibrio in danno del soggetto politico Movimento 5 Stelle rispetto alle forze politiche omologhe. Nel periodo considerato, infatti, nei notiziari di Cielo il Movimento 5 stelle ha fruito di un tempo di parola pari al 7,22% del tempo complessivo da tutti i soggetti politici e istituzionali; in particolare si osserva che, ove si consideri la settimana 5-11 aprile 2014, il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola pari al 9,39% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre nella settimana successiva (12-18 aprile) di un tempo pari al 3,99% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali. Nei notiziari del canale Skytg24 nel periodo 5-18 aprile 2014 il

Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola pari al 7,20% del tempo complessivo di tutti i soggetti politici e istituzionali; in particolare, il Movimento ha fruito nella settimana 5-11 aprile 2014 di un tempo di parola pari al 3,65% del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali mentre nella settimana successiva (12-18 aprile), di un tempo pari al 13,43% del tempo dei soggetti politici e istituzionali;

RILEVATO pertanto che nei notiziari diffusi dal canale Cielo nel periodo considerato, pur in presenza di tempi di parola esigui in valore assoluto, si registra una situazione non coerente con il principio della parità di trattamento in particolare ove si considerino i tempi fruiti dal Movimento 5 Stelle nella seconda settimana oggetto di rilevazione;

RILEVATO quanto ai notiziari diffusi dal canale Skytg24 che, sebbene nella settimana 12-18 aprile 2014 la testata abbia adottato iniziative volte ad assicurare il riequilibrio dei tempi fruiti dal Movimento 5 Stelle, l'inversione di tendenza avviata non ha ancora realizzato l'effettivo riequilibrio dei tempi tra i soggetti politici omologhi, rilevandosi nei dati relativi al periodo 5 – 18 aprile 2014 il perdurare di una situazione non coerente con il principio della parità di trattamento;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla testata Skytg24 affinché assicuri entro il termine del successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell'Autorità (19 aprile - 2 maggio 2104) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti nei notiziari di Cielo e di Skytg24 dal Movimento 5 Stelle nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della testata Skytg24 con specifico riferimento al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del relatore, dott. Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## **RICHIAMA**

la Società Sky Italia srl affinché, proseguendo l'azione di riequilibrio intrapresa sul canale Skytg24, assicuri entro il termine del successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell'Autorità (19 aprile - 2 maggio 2104) un effettivo riequilibrio dei tempi

fruits dal Movimento 5 Stelle nei notiziari dei canali Cielo e Skytg24 nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento rispetto ai soggetti politici omologhi, nei sensi di cui in premessa.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia srl ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci